

come si nota nella fatta protesta, aveva fatto istanza per l'approvazione della lista elettorale amministrativa per farla convertire in lista elettorale politica. Ciò risulta da queste parole: « Si è realmente reclamato sulla quantità degli elettori di San Gregorio.

« Per le elezioni politiche è domandato schiarimento al sindaco d'esso comune. Egli ha risposto che quanto alle liste elettorali comunali le aveva trasmesse al prefetto per la sua approvazione. »

Risulta adunque che il comune di Mascaluccia dove si votò è composto del comune di Mascaluccia, di San Gregorio, di San Giovanni di Galerno, San Giovanni la Punta; è composto insomma di sei piccoli comuni o sei piccole frazioni che insieme formano una frazione di questa sezione, e tutti sono andati a votare in questo capoluogo.

Io non saprei dar altro schiarimento, giacchè dalle carte che ho sott'occhi ignoro se siasi votato in altro sito; ma veggo dai processi verbali che si è votato nel comune di Mascaluccia, e che gli elettori di San Gregorio sono andati a votare in questo stesso comune di Mascaluccia, che i votanti sono stati 103, e che i voti si sono divisi in 59 e in 43. Ciò in risposta all'onorevole Basile.

Dell'obbligo che aveva il sindaco, dirò che il sindaco ha scritto al prefetto, ma che il prefetto non potè restituire in tempo le carte.

Però la questione sulla quale io chiamo l'attenzione della Camera, è di vedere, se stante il decreto della luogotenenza, e stante l'articolo 30 della legge elettorale che dice che una lista elettorale fino a tanto che non è modificata, sia a ritenersi valida, quella lista di San Gregorio, dappoichè non fu modificata, debba anche ritenersi valida in forza dei principii sovra esposti. Posso ingannarmi, ma a me sembra chiaramente che questa sia la vera base e che quindi tutte queste questioni rapporto ai prefetti e ai sindaci e alla loro negligenza, riguardino l'ordinamento amministrativo, e non possano mai creare un elemento di dubbio contro la validità dell'elezione.

BASILE. Io sono d'accordo coll'onorevole relatore sulla seconda questione, non posso esserlo sulla prima.

Evidentemente la nostra legge elettorale costituì i collegi in modo che le votazioni debbano farsi nei capoluoghi di mandamento. Ma quanto alla Sicilia un decreto del luogotenente generale Montezemolo dell'11 febbraio 1861, emanato in conseguenza e per le facoltà a lui delegate dal decreto del 3 gennaio 1861, alla sua volta emanato per mandato del Parlamento, e per ciò con tutta la potenza legislativa, stabilisce che in Sicilia le elezioni, lungi dal farsi come in tutto il resto dello Stato per capoluoghi di mandamento, avvengano comune per comune.

Nella relazione che precede quel decreto sono dette le ragioni per le quali si stabilisce questo modo di votazione, e sono le immense difficoltà che s'incontrano in Sicilia per recarsi da un luogo all'altro; ed oltre alla patente individualità che le leggi e le tradizioni

han dato al comune, le grandi distanze interne che vi sono fra i collegi elettorali.

Evidentemente un'elezione, checchè si fosse fatto pel passato e non avvertito, quando è fatta in luoghi diversi da quelli che la legge stabilisce, io credo che non si possa ritenere come un'elezione valida, a meno che non si ritenga come sanatorio il fatto degli elettori che vi si uniformarono.

Del resto io non entro in questa questione se non pel desiderio che un precedente non si stabilisca, imperocchè su questa questione e sopra un'altra che ora non si è che sfiorata, io mi propongo di chiamare seriamente l'attenzione della Camera quando si tratterà dell'elezione dell'onorevole Bertani.

PRESIDENTE. Il deputato Broglio propone che sia decretata un'inchiesta amministrativa sul complesso di queste operazioni elettorali.

Domanderò prima se questa proposta sia appoggiata.

(È appoggiata).

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, è rigettata).

Metto a partito le conclusioni della Commissione per la convalidazione dell'elezione.

(Dopo prova e controprova, l'elezione è convalidata).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE GENERALE DEL DISEGNO DI LEGGE SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge del contenzioso amministrativo.

Invito il deputato Civita a continuare il suo discorso stato interrotto ieri per l'ora tarda.

CIVITA. Adempio all'obbligo di esaurire lo sviluppo della mia proposta, e per evitare di rientrare nella discussione generale, come ieri mi fu giustamente osservato dall'onorevole signor presidente, farò di esaminare contemporaneamente il progetto della Commissione nello svolgere gli articoli successivi del mio contro-progetto, il quale io non posso altrimenti presentare alla Camera se non mostrandone il merito relativo, ossia ponendolo a riscontro del lavoro della Commissione.

Il primo articolo del mio contro-progetto è perfettamente identico a quello dell'onorevole Cordova, e mi rimetto in tutto e per tutto allo sviluppo che egli ne ha dato alla Camera, non parendomi di potere ulteriormente abusare della sua indulgenza.

Il secondo articolo del pari è uguale in tutto e per tutto al contro-progetto Cordova, tranne piccole aggiunte dirette a viemmeglio chiarire, secondo me, il concetto delle piene attribuzioni concesse all'autorità giudiziaria.

Mi limiterò unicamente ad esaminare queste piccole aggiunte da me fatte, acciocchè il concetto ne sia